

Edizione di lunedì 23 Novembre 2020

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: gli argomenti della 21esima puntata
di Sergio Pellegrino

CONTENZIOSO

Processo tributario: le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza da remoto
di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto: il provvedimento delle Entrate e il Ristori-ter
di Lucia Recchioni

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Un caso operativo di scissione e gli adempimenti connessi – I° parte
di Ennio Vial

LAVORO E PREVIDENZA

Il secondo acconto per l'anno 2020 dei contributi alla gestione Separata dell'Inps
di Luca Mambrin

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: gli argomenti della 21esima puntata

di Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

I DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Oggi alle 9 nuovo appuntamento con *Euroconference In Diretta*.

Innanzitutto desidero mettere in evidenza la **nuova circolare, Euroconference In Diretta Magazine**, riservata a tutti i partecipanti a *Master Breve Digital* e agli abbonati *Evolution*: un ulteriore strumento per garantire il **necessario aggiornamento continuativo** per noi professionisti.

Come consuetudine partiremo con la **sessione di aggiornamento**, nella quale faremo il punto sulla **normativa, prassi e giurisprudenza** della settimana appena conclusa.

Ci concentreremo innanzitutto sul **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** di **venerdì scorso** con il quale è stato approvato il **modello per la presentazione dell'istanza del contributo a fondo perduto previsti dal decreto Ristori e dal decreto Ristori-bis**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, una settimana un po' "fiacca" rispetto ai ritmi a cui l'Agenzia ci ha abituato negli ultimi mesi: "soltanto" **tre risposte a istanze di interpello, una risposta a richiesta di consulenza giuridica, tre risoluzioni** (che peraltro si limitano a istituire o ridefinire codici tributo).

L'"uscita" più interessante di questa settimana è indubbiamente la pubblicazione del documento relativo all'**audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** alla **Camera dei Deputati** in **Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria** sul tema del **superbonus**: tanti sono gli **spunti interessanti** che andremo ad analizzare, in attesa dell'emanazione di una **nuova circolare** (che darà, fra l'altro, le prime indicazioni dell'Agenzia sul tema della apposizione del visto di conformità).

Molte sono le **pronunce interessanti** tra le **10** che abbiamo **selezionato**, come sempre, fra **sentenze e ordinanze** della **Corte di Cassazione** della settimana precedente.

Nella **seconda sessione**, dedicata ad **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** affronterà il tema del **versamento del secondo acconto**, districandosi fra le deroghe concesse per effetto della crisi epidemiologica.

La parola passerà quindi a **Roberto Bianchi**, che nella **sessione di approfondimento** affronterà il tema, scelto con il sondaggio di lunedì scorso dai partecipanti, dei **dividendi percepiti da società semplici residenti**.

Quindi la **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata come sempre in collaborazione con il servizio ***Focus Agevolazioni Edilizie*** di ***Euroconference Consulting***.

Completeremo il discorso iniziato nella puntata precedente relativo alle **modalità alternative di fruizione del superbonus** rispetto alla detrazione, ossia lo **sconto in fattura** e la **cessione del credito**, analizzando il **modello per la comunicazione** dell'opzione e facendo un **esempio di compilazione**.

Quest'oggi nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice** continueremo a parlare di **superbonus**, con il dottor **Marcello Scalmati** che ci introdurrà alle **piattaforme** che possono essere utilizzate per il **trading dei crediti** derivanti dal **superbonus**, così come delle altre agevolazioni edilizie: una buona opportunità non soltanto per i contribuenti che intendono così finanziare gli interventi di ristrutturazione, ma anche per chi ha disponibilità di liquidità e può in questo modo investire il proprio denaro in modo maggiormente remunerativo.

Concluderemo, come consuetudine, con la **sessione Q&A**, rispondendo ad alcune delle domande che ci saranno pervenute dai partecipanti, mentre in settimana pubblicheremo le altre risposte nell'**area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la **PARTITA IVA** e la **PASSWORD COLLEGATA** (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

CONTENZIOSO

Processo tributario: le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza da remoto

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, l'[articolo 27 D.L. 137/2020](#) (cd. **Decreto Ristori**), al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle **udienze, anche da remoto**, nel processo tributario.

Più precisamente, tale disposizione ha previsto che le **controversie tributarie** fissate per la trattazione in pubblica udienza passano **in decisione sulla base degli atti**, a meno che almeno una delle parti non **insista per la discussione, con apposita istanza** da notificare alle altre parti costituite e da depositare **almeno due giorni liberi prima** della data fissata per la trattazione.

In tal caso, lo **svolgimento delle udienze** potrà avvenire con **modalità telematiche**, previa autorizzazione del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante **decreto motivato** da comunicarsi **almeno cinque giorni prima** della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

Come previsto dall'[articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018](#), a seguito dei pareri rilasciati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, è stato finalmente emesso il **decreto direttoriale n. RR 46 dell'11 novembre scorso**, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento delle **udienze da remoto** nel processo tributario.

Innanzitutto, è stato precisato che, almeno in fase di prima attuazione, il **programma informatico** prescelto per lo svolgimento delle udienze da remoto è **Skype for Business**. In ogni caso, il collegamento da remoto dovrà essere effettuato «*tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell'Economia e delle Finanze*», affinché i dati siano trattati e conservati secondo i protocolli e le modalità cui fa riferimento anche il **Sigit** per il processo telematico.

Ai fini dello **svolgimento delle udienze** con modalità telematiche, è previsto che la partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un **collegamento audiovisivo da remoto** con modalità tali da assicurare la **contestuale, effettiva e reciproca visibilità** delle persone collegate e la **possibilità di udire** quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

La **decisione del Presidente** di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'[articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992](#).

Prima dell'udienza, sempre a mezzo pec, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia alle parti una **seconda comunicazione contenente il link** per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale *link* comporta il **trattamento dei dati personali** come da informativa ai sensi degli **articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**.

Il *link* è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

In caso di **mancato funzionamento** del collegamento da remoto, il Presidente **sospende l'udienza** e, nel caso in cui sia **impossibile** ripristinare il collegamento, **rinvia la stessa** disponendo che ne venga data comunicazione alle parti a mezzo pec.

Con riferimento al **verbale di udienza**, si chiarisce che questo viene redatto come **documento informatico**, è **sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale** dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza. Qualora **non sia possibile** procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale **sottoscritto con firma autografa** e ad inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Nel caso dei **contribuenti privi di assistenza tecnica** (è il caso delle controversie di valore fino a 3.000 euro), con [circolare n. 1/DF del 4.07.2019](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva già chiarito che il **collegamento audiovisivo** presso il **domicilio del contribuente** che si difende personalmente può essere garantito solo qualora lo stesso abbia optato per le **modalità telematiche** nel processo tributario.

Nella medesima **circolare** si era altresì precisato che resta ferma la possibilità per il difensore di dichiarare che nel **collegamento audiovisivo** presso il suo domicilio *web* risultì **presente anche il contribuente** da lui difeso (circostanza, evidentemente, irrealizzabile in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19).

Da ultimo, appare ormai evidente come l'implementazione del collegamento da remoto **non prenderà avvio contemporaneamente** in tutte le commissioni tributarie presenti sul **territorio nazionale**, essendo peraltro prevista la possibilità che, anche all'interno di una stessa commissione, **solo una parte delle udienze** pubbliche e in camere di consiglio siano celebrate con **modalità telematiche**.

L'[articolo 27 D.L. 137/2020](#) precisa infatti che le udienze e le camere di consiglio possano svolgersi anche **solo “parzialmente” da remoto**, dovendosi tener conto delle **dotazioni informatiche** della giustizia tributaria e dei **limiti** delle **risorse tecniche e finanziarie** disponibili; sicché, ad oggi, la celebrazione delle **udienze con modalità telematiche** sull'intero territorio nazionale resta una **chimera**.

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto: il provvedimento delle Entrate e il Ristori-ter

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I DECRETI RISTORI E RISTORI BIS



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella notte di **venerdì 20 novembre** si è riunito il **Consiglio dei Ministri** che ha approvato il **Ristori-ter**. Si tratta di un **decreto** che interviene per **stanziare ulteriori risorse** per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.

È stato infatti previsto:

- l'**incremento** di 1,45 miliardi della dotazione del **fondo previsto dal Ristori bis** per compensare le **attività economiche** che operano nelle **Regioni che passano a una fascia di rischio più alta**;
- l'inclusione delle **attività di commercio al dettaglio di calzature** tra quelle che, nelle cosiddette **"zone rosse"**, possono beneficiare del **contributo a fondo perduto**;
- l'istituzione di un **fondo** con una dotazione di 400 milioni di euro, da destinare ai **Comuni**, per l'erogazione di **aiuti alimentari**;
- l'aumento di 100 milioni della dotazione finanziaria del **Fondo per le emergenze nazionali**, allo scopo di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di **farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19**.

Le novità più rilevanti dovrebbero invece confluire in un **decreto legge di imminente emanazione** e già ribattezzato **"Ristori-quater"**.

Le misure annunciate vanno dal **rinvio del termine di pagamento** del 10 dicembre per la **rottamazione ter** e il **saldo e stralcio**, allo **slittamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali in scadenza a dicembre**, prevedendo altresì una **proroga dei termini di versamento dell'acconto Iva**.

È stata annunciata anche una **mini-proroga (al 10 dicembre)** dei termini di presentazione delle **dichiarazioni**.

Sempre **venerdì scorso** è stato poi emanato dall'Agenzia delle entrate il **provvedimento con il quale sono state dettate le modalità per richiedere i contributi a fondo perduto** previsti dai **Decreti Ristori e Ristori bis (provvedimento n. 358844/2020 del 20.11.2020)**.

Mentre i contribuenti che hanno **già percepito il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio** riceveranno il nuovo accredito in **automatico**, i soggetti che **non hanno richiesto il precedente contributo** devono presentare telematicamente la **nuova istanza** (le **procedure telematiche** previste per presentare l'istanza, tuttavia, sono le **medesime** predisposte per il precedente contributo).

Le nuove istanze possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate **a partire dal 20 novembre 2020 e non oltre il 15 gennaio 2021**.

L'importo riconosciuto è **commisurato al precedente contributo a fondo perduto** previsto dal Decreto Rilancio, al quale si applica un **aumento percentuale**, differenziato a seconda dei codici Ateco che caratterizzano l'attività, che **può arrivare fino al 400%**.

Il nuovo contributo, dunque, è riconosciuto a favore dei **soli soggetti che svolgono la loro attività prevalente** nei settori economici individuati nell'**allegato 1 del Decreto Ristori** e nell'**allegato 2 del Decreto Ristori bis**: il **codice Ateco** prevalente deve essere stato **regolarmente comunicato all'Agenzia delle entrate** in fase di apertura o di variazione della partita Iva con il modello AA7/9.

Per poter accedere al nuovo contributo a fondo perduto, inoltre, i soggetti aventi codici Ateco richiamati nell'**allegato 2 del Ristori bis** devono avere il **domicilio fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta l'attività prevalente nella "zona rossa"**.

A differenza di quanto previsto dal **Decreto Rilancio**, il nuovo contributo previsto dal **Decreto Ristori e Ristori-bis non prevede il tetto massimo di ricavi o compensi dell'anno 2019 di 5.000.000 di euro**: i soggetti con ricavi o compensi superiori alla suddetta soglia **possono dunque richiedere il nuovo contributo a fondo perduto fino al 15 gennaio 2021**.

Un'altra differenza rispetto al passato riguarda i soggetti con **sede nei comuni in stato di emergenza**: il **Decreto Ristori e Ristori-bis non riconoscono**, in questi casi, il contributo a fondo perduto **indipendentemente dalla riduzione del fatturato** (a differenza di quanto previsto dal Decreto Rilancio). Pertanto, i soggetti che sulla **precedente istanza** hanno barrato la casella relativa al **domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto di precedente calamità, con stato di emergenza** ancora in corso al 31 gennaio 2020, riceveranno il contributo **solo se**, in base agli importi indicati, **si è verificato il calo del fatturato** e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno **un terzo**.

Come in precedenza previsto, il risultato viene ricondotto ad un **importo minimo di 1.000 euro** per le persone fisiche e di **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. L'**importo massimo erogabile del nuovo contributo è invece di 150.000 euro**.

Si ricorda, inoltre, che, per determinate attività esercitate nelle “**zone arancioni**” e nelle “**zone rosse**”, la percentuale del contributo previsto dal Decreto Ristori è **incrementata di un ulteriore 50%**: sono interessate dall’integrazione le **attività di gelaterie e pasticcerie**, anche ambulanti (codici Ateco 561030 e 561041), **bar e altri esercizi simili senza cucina** (codice Ateco 563000), **alberghi** (codice Ateco 551000).

Non possono beneficiare del contributo:

- i soggetti la cui attività risulti **cessata alla data di presentazione dell’istanza**,
- i soggetti che hanno **attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020**.

Con riferimento all’**accredito diretto** delle somme a favore dei **soggetti già beneficiari** del contributo del Decreto Rilancio, dubbi sono stati sollevati nei casi di **modifica del codice Iban successiva all’accredito delle somme**: non è infrequente, infatti, che un contribuente abbia deciso, ad esempio, di rivolgersi ad un’altra banca e **chiudere il precedente conto corrente**.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha precisato che, **nel caso di storni o scarti** da parte della banca su cui il conto corrente è acceso, l’utente potrà indicare un **nuovo Iban** su cui ottenere il riaccredito della somma utilizzando una **specifica funzionalità nella propria area riservata** del sito internet delle Entrate. Tale funzionalità, che sarà accessibile ai soli contribuenti, e **non anche agli intermediari**, ad oggi, **non è ancora disponibile**, ma sarà introdotta a breve.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Un caso operativo di scissione e gli adempimenti connessi – I° parte

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

I DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In questo contributo commenteremo l'ipotesi di una **situazione di scissione proporzionale** a favore di una **società neo costituita**, ricordando gli **adempimenti** connessi all'operazione.

Il **caso** è il seguente. Tizio, Caio, Sempronio e Mevia detengono il **25% ciascuno di Alfa Srl**. Alfa intende procedere con un'**operazione di scissione proporzionale** a favore di una neo costituita **Beta Srl**. La **proporzionalità fa sì che tutti e 4 i soci acquisiranno una quota** nella società beneficiaria **identica** a quella detenuta nella società scissa Alfa. La società Beta avrà quindi come soci Tizio, Caio, Sempronio e Mevia ancora al 25% ciascuno.

Ricordiamo come la scissione potrebbe risultare **non proporzionale** nel caso in cui ai soci venissero attribuite **quote nella società scissa e/o beneficiaria diverse da quella detenute nella società scindenda**. Esiste altresì l'ipotesi della scissione **“asimmetrica”** ossia quando, ad esempio, due soci restano soci esclusivamente di Alfa Srl mentre gli altri diventano soci di Beta Srl.

Vediamo quindi, in estrema sintesi, quale è l'iter classico della scissione:

1. redazione da parte dell'organo amministrativo del **progetto di scissione**;
2. deposito del progetto e degli ulteriori documenti richiesti dalla norma **presso la sede sociale**;
3. **deposito del progetto e degli ulteriori documenti presso il registro delle imprese**;
4. **delibera di scissione** da parte dei soci;
5. **atto finale di scissione**.

Analizziamo in questo intervento il primo **step** operativo: il **progetto di scissione**.

L'**organo amministrativo** delle società partecipanti alla scissione redige un **progetto** ([articolo](#)

2506 bis cod. civ.), dal quale devono risultare i **dati indicati nell'articolo, comma 1, 2501-ter cod. civ.** che riportiamo di seguito, nonché l'esatta descrizione degli **elementi patrimoniali** da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale **conguaglio in danaro**. Si ricorda come sia consentito, infatti, un conguaglio in denaro purché **non superiore al 10% per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite**.

Dal progetto di scissione devono sempre risultare:

- il **tipo, la denominazione o ragione sociale**, la sede delle società partecipanti alla scissione;
- l'**atto costitutivo della nuova società** risultante dalla scissione e di quella scissa, nei casi vi siano modificazioni derivanti dalla scissione;
- il **rappporto di cambio delle azioni o quote**, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- le **modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società** che risulta dalla scissione;
- la **data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili**;
- la **data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa** sono imputate al bilancio delle beneficiarie;
- il **trattamento eventualmente riservato** a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- i **vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti** cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione;
- l'esatta descrizione degli **elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie**.

La norma disciplina le ipotesi in cui **non emerge chiaramente dal progetto** se un elemento dell'attivo/passivo sia attribuito alla beneficiaria o debba rimanere nella scissa: “**Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto**, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente” (articolo 2506 bis, comma 2, cod. civ.).

In tema di **responsabilità solidale** si ricorda come l'articolo 2506 bis, comma 3, cod. civ. limiti la tutela del ceto creditorio e preveda che “la responsabilità solidale sia limitata al **valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria**”.

Dal progetto deve chiaramente emergere se la **scissione è proporzionale o non proporzionale**.

La predisposizione del progetto di scissione è un **adempimento obbligatorio**, posto a carico dell'organo amministrativo.

LAVORO E PREVIDENZA

Il secondo acconto per l'anno 2020 dei contributi alla gestione Separata dell'Inps

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **30 novembre** i **contribuenti iscritti alla Gestione separata** dovranno effettuare il **versamento della seconda rata dell'aconto per l'anno 2020** dei contributi previdenziali dovuti.

Per quanto riguarda **le aliquote** da applicare per la determinazione dell'aconto 2020, è necessario fare riferimento alla [circolare Inps n. 12/2020](#).

Anche per il **2020** sono confermate le differenziazioni delle aliquote relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno **titolari di partita Iva**. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l'anno 2020 sono complessivamente fissate come segue.

Collaboratori e figure assimilate	Aliquota 2020
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i	34,23%
quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i	33,72%
quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Liberi professionisti	Aliquota 2020
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del **massimale di reddito pari a 103.055 euro**.

Per quanto riguarda la **modalità di determinazione dell'acconto**, utilizzando il **metodo storico**, l'importo sarà pari all'**80%** del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Redditi 2020, ricavabili:

- nel **quadro RE** (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), al **rgo RE 25** per la generalità dei lavoratori autonomi;
- nel **quadro RH** (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), al **rgo RH17/RH18 col.1**;
- nel **quadro LM** nel **rgo LM6-LM9 col. 3** della **sezione I** per i soggetti che hanno adottato il **regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** ai sensi dell'[articolo 27 D.L. 98/2011](#), ovvero al rigo **LM34 col. 2 – LM37 col. 2** della sezione II per i contribuenti che hanno adottato il **regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014](#), sempre che sia stata barrata la casella “autonomo”.

L'aconto deve essere versato in due rate di pari importo **entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi**, e quindi, per l'anno 2020, entro il **30 giugno 2020** o il **31 luglio 2020**, con la maggiorazione dello 0,4%, ovvero entro il **20 luglio 2020** o il **20 agosto 2020** se si è usufruito della proroga prevista dal [D.P.C.M. 27.06.2020](#) per i soggetti in possesso dei requisiti previsti, mentre **il secondo aconto deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2020**.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l'aconto dovuto con il **metodo previsionale**, nel caso in cui si presuma di **conseguire un reddito nel 2020** inferiore a quanto dichiarato nel 2019 e quindi versare un **aconto inferiore** (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Non è ancora chiaro se possa essere applicata anche per il versamento del secondo aconto alla Gestione Separata Inps la **proroga al 30.04.2021** prevista dal **D.L. 104/2020** per i soggetti Isa in presenza di una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente o dal **D.L. 149/2020**, sempre per i soggetti Isa, ma indipendentemente dalla diminuzione del fatturato se tali soggetti hanno **domicilio fiscale/sede operativa** nelle aree caratterizzate da uno **scenario di massima gravità** e operano nei **settori economici individuati dall'Allegato 1 D.L. 137/2020 o dall'Allegato 2 D.L. 149/2020**.

Esempio

Un contribuente, che esercita attività professionale di **consulenza alle imprese**, ha aperto la partita Iva il 1° gennaio 2019 ed è iscritto alla gestione separata Inps; ha conseguito nel 2019

un reddito netto pari ad **euro 36.510**. Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:

$\text{€ } 36.510 \times 25,72\% = \text{€ } 9.390,37$ a titolo di **saldo per l'anno 2019**.

Dovrà versare anche gli **acconti per il 2020** utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2019 e le **aliquote previste per l'anno 2020**:

$\text{€ } 36.510 \times 25,72\% = \text{€ } 9.390,37$

$\text{€ } 9.390,37 \times 80\% = \text{€ } 7.512,30$.

Unitamente al saldo doveva essere versato il **primo acconto** pari ad € 3.756,15 (40% del contributo dovuto); **entro il 30.11.2020** (salvo proroghe) il **contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad € 3.756,15** (40% del contributo dovuto).